

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

4^a COMMISSIONE

(Difesa)

27° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 5 DICEMBRE 1973

Presidenza del Presidente GARAVELLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione e approvazione:

« Modifiche agli articoli 21 e 49 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e agli articoli 10 e 38 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366, sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » (1333):

PRESIDENTE	Pag. 341, 343
ANTONICELLI	343
BONALDI	343
BUFFONE, sottosegretario di Stato per la difesa	342
BURTULO	343
GATTO Vincenzo	343
PIRASTU	343
ROSATI	343

La seduta ha inizio alle ore 10,50.

DELLA PORTA, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

« Modifiche agli articoli 21 e 49 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e agli articoli 10 e 38 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366, sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » (1333)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche agli articoli 21 e 49 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e agli articoli 10 e 38 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366, sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ».

Ricordo alla Commissione che nella seduta del 28 novembre scorso il relatore ha svolto un'esauriente relazione, in seguito alla quale numerosi colleghi sono intervenuti nel dibattito, esprimendo il loro orientamento di massima favorevole. Il seguito della discussione è stato quindi rinviato

alla seduta odierna, per dar modo alla 1^a Commissione di far conoscere il proprio parere. Tale parere è oggi pervenuto ed è sostanzialmente favorevole all'ulteriore corso del provvedimento, pur sottolineando l'opportunità di escludere l'ipotesi dell'omicidio tra i delitti colposi che non vengono più considerati come cause ostative all'avanzamento.

Do ora la parola, per la replica, all'onorevole rappresentante del Governo, il quale potrà anche esprimere il suo avviso sul parere trasmessoci dalla 1^a Commissione.

BUFFONE, sottosegretario di Stato per la difesa. Come i colleghi ricorderanno, è stata avanzata nella precedente seduta la ipotesi che il provvedimento agevoli i militari rispetto ai civili, stabilendo un trattamento di favore. Vorrei assicurare, in riferimento anche al parere espresso dalla Commissione affari costituzionali, che il disegno di legge non comporta assolutamente per il personale militare una posizione più favorevole di quella prevista per i dipendenti civili, perchè per questi ultimi non è stabilita la sospensione automatica dallo scrutinio quando sono sottoposti a provvedimento penale. La sospensione dallo scrutinio si verifica per l'impiegato solo quando sia sospeso precauzionalmente dall'impiego; e così, per un ufficiale, il disegno di legge che discutiamo conferma la sua sospensione dalla valutazione quando sia sospeso precauzionalmente. Giova aggiungere che tale sospensione precauzionale è disciplinata in maniera sostanzialmente uguale per il personale militare e per i dipendenti civili.

Ho sottomano lo stralcio degli articoli che riguardano, appunto, la sospensione precauzionale dei dipendenti civili. L'articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, stabilisce: « L'impiegato sottoposto a procedimento penale può essere, quando la natura del reato sia particolarmente grave, sospeso dal servizio con decreto del ministro; ove sia stato emesso mandato od ordine di cattura, l'impiegato deve essere immediatamente sospeso dal servizio con provvedimento del capo dell'ufficio.

Il capo dell'ufficio che ha notizia dell'emissione di un mandato o ordine di comparizione, o della convalida del fermo, nei confronti d'un impiegato da lui dipendente, deve riferirne immediatamente all'ufficio del personale del Ministero ».

L'articolo 92 del citato decreto stabilisce: « Il Ministro può, per gravi motivi, ordinare la sospensione dell'impiegato dal servizio anche prima che sia esaurito o iniziato il procedimento disciplinare.

La sospensione disposta prima dell'inizio del procedimento disciplinare è revocata e l'impiegato ha diritto alla riammissione in servizio ed alla corresponsione degli assegni non percepiti, escluse le indennità o compensi per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di carattere straordinario, se la contestazione degli addebiti, ai sensi del secondo comma dell'art. 103, non ha luogo entro quaranta giorni dalla data in cui è stato comunicato all'impiegato, nelle forme dell'art. 104, il provvedimento di sospensione ».

Infine, l'articolo 93 stabilisce: « L'impiegato sospeso ai sensi degli articoli 91 e 92 è escluso dagli esami o dagli scrutini di promozione.

Quando l'impiegato è stato deferito al giudizio della Commissione di disciplina, il ministro, anche se non ha disposto la sospensione cautelare, può, sentito il Consiglio di amministrazione, escludere l'impiegato dall'esame o dallo scrutinio ».

Queste sono le norme che regolano il trattamento dei civili. Il disegno di legge in discussione non reca assolutamente alcuna innovazione e adegua il trattamento degli ufficiali alle suddette norme fissate per i civili. Va considerato, però, che quando si dà corso ad un procedimento penale a carico di un ufficiale, automaticamente si provvede alla sua sospensione cautelativa, con la conseguente sospensione della possibilità che egli sia valutato; e ciò avviene determinando, in definitiva, turbative notevolissime sul piano dei quadri di avanzamento perchè si verifica un fenomeno di ristagno, in quanto il posto dell'ufficiale sospeso non può essere lasciato vacante. Senza contare poi che per l'ufficiale, purtroppo, non esi-

4^a COMMISSIONE

27° RESOCONTO STEN. (5 dicembre 1973)

ste la valutazione ora per allora per cui, se nel frattempo è raggiunto dai limiti di età, l'ufficiale va in quiescenza e non può essere più valutato. Quindi, virtualmente l'ufficiale, per un reato per il quale può anche avere l'assoluzione piena o addirittura per un reato contravvenzionale, perde la possibilità di godere di determinati benefici, con ripercussioni anche sul trattamento di quiescenza.

Tali considerazioni e le conseguenti gravi perplessità delle autorità militari hanno dato luogo al provvedimento, il quale viene a perequare, per questo verso, il trattamento dei militari con quello dei civili senza introdurre, ripeto, alcuna condizione di vantaggio per quel che riguarda le procedure, che rimangono uguali.

Concludendo, raccomando alla Commissione l'approvazione del disegno di legge.

P I R A S T U . Desidero confermare il voto favorevole del mio Gruppo. Vorrei fare un'unica osservazione, e cioè che, come per tanti altri casi, interveniamo tardivamente a porre riparo a situazioni come questa oggi al nostro esame.

B O N A L D I . Mi dichiaro anch'io favorevole al disegno di legge.

R O S A T I . Nella precedente seduta avevo manifestato delle perplessità; dopo le assicurazioni dateci dall'onorevole Sottosegretario, che vengono cioè eliminate in materia le disparità di trattamento esistenti tra personale militare e impiegati civili dello Stato, mi dichiaro favorevole al provvedimento.

B U R T U L O . Anch'io, che avevo prospettato i pericoli di una possibile sperequazione, mi dichiaro ora favorevole, prendendo atto delle dichiarazioni del rappresentante del Governo.

G A T T O V I N C E N Z O . Anche il Gruppo socialista è per l'approvazione del provvedimento.

A N T O N I C E L L I . Anche noi della Sinistra indipendente dichiariamo di concordare sul disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo pertanto all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il secondo comma dell'articolo 21 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, è sostituito dal seguente:

« Non può essere valutato per l'avanzamento l'ufficiale che sia imputato in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare, o che sia sospeso dall'impiego o dalle funzioni del grado, o che si trovi in aspettativa per qualsiasi motivo ».

Il primo comma dell'articolo 49 della predetta legge 12 novembre 1955, n. 1137, è sostituito dal seguente:

« L'ufficiale non valutato o non promosso a norma dell'articolo 21, secondo comma, e dell'articolo 34, perchè imputato in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare o perchè sospeso dall'impiego o perchè in aspettativa per infermità, è valutato o nuovamente valutato per l'avanzamento dopo che sia cessata la causa impeditiva della valutazione o della promozione e, nel caso abbia subito detrazioni di anzianità ai sensi della legge sullo stato degli ufficiali, sempre che risulti più anziano di un pari grado già valutato. Se l'avanzamento ha luogo a scelta la valutazione è effettuata in occasione della formazione della prima graduatoria successiva alla cessazione della causa impeditiva ».

(È approvato).

Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 10 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366, sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, è sostituito dal seguente:

« Non può essere valutato per l'avanzamento l'ufficiale che sia imputato in un pro-

4^a COMMISSIONE

27° RESOCONTO STEN. (5 dicembre 1973)

cedimento penale per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare, o che sia sospeso dall'impiego o dalle funzioni del grado, o che si trovi in aspettativa per qualsiasi motivo ».

Il primo comma dell'articolo 38 della predetta legge 13 dicembre 1965, n. 1366, è sostituito dal seguente:

« L'ufficiale non valutato o non promosso a norma dell'articolo 10, secondo comma, e dell'articolo 23, perchè imputato in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare o perchè sospeso dall'impiego o perchè in aspettativa per infermità, è valutato o nuovamente valutato per l'avanzamento dopo che sia cessata la causa impeditiva della valutazione o della promozione e, nel caso

abbia subito detrazioni di anzianità ai sensi della legge sullo stato degli ufficiali, sempre che risulti più anziano di un pari grado già valutato. Se l'avanzamento ha luogo a scelta la valutazione è effettuata in occasione della formazione della prima graduatoria successiva alla cessazione della causa impeditiva ».

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,20.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. FRANCO BATTOCCHIO